

ALLEGATO B



CITTA' DI BIELLA
(Provincia di Biella)

SCRITTURA PRIVATA PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

TRA:

Il COMUNE DI BIELLA con sede in BIELLA (BI), VIA BATTISTERO 4, codice fiscale 00221900020, nella persona del Dirigente del Settore Gestione del Territorio Arch. Alberto Cecca;

E:

Il Sig. _____, residente in BIELLA (BI), VIA _____, codice fiscale _____, nato a _____ il _____, nel prosieguo dell'atto denominato anche "assegnatario";

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Biella.

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 005 in data 27/01/2015 e n. 016 in data 26/02/2020.

Vista le Determinazioni n. ____ in data _____ (indizione bando) e n. _____ in data _____ (approvazione graduatoria provvisoria).

In esecuzione della Determinazione n. _____ del _____, firmata per accettazione incondizionata dall'assegnatario (approvazione graduatoria definitiva),

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Viene assegnato gratuitamente l'orto sito in Regione Croce – Biella Chiavazza denominato n. _____ (come da planimetria allegata), della superficie di almeno 25 mq..

Il sito è consegnato libero da impedimenti, con il terreno delimitato lungo il margine esterno del lotto.

All'assegnatario viene consegnato l'orto, con possibilità di utilizzo gratuito di acqua potabile, se presente e disponibile

Articolo 2

L'assegnazione dell'orto avrà durata quinquennale dalla data di stipula e con scadenza il _____.

L'assegnazione dell'orto avrà durata quinquennale, a carattere gratuito, alla scadenza occorrerà rifare domanda per essere inserito in graduatoria, qualora si confermerà il diritto ad avere in assegnazione un appezzamento si manterrà il medesimo. L'assegnazione dell'orto non è trasmissibile agli eredi.

Articolo 3

All' assegnatario è fatto obbligo, oltre al rispetto dei regolamenti comunali vigenti, di:

- a) rispettare le presenti disposizioni e quelle eventualmente impartite dagli Uffici Comunali;
- b) rispettare nell'orario di attività e con il comportamento l'ambiente circostante e la quiete del vicinato;
- c) non utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola;
- d) non utilizzare a fini commerciali la produzione ottenuta, da destinarsi esclusivamente ai consumi famigliari;
- e) coltivare gli orti biologicamente ed è pertanto vietato utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti tossici o nocivi o altri prodotti di qualsiasi tipo che arrechino danno agli utilizzatori dei fondi limitrofi o agli abitanti delle zone circostanti; è vietato, inoltre, scaricare materiali inquinanti e provocare rumori molesti;

- f) non impiegare sull'area assegnata mano d'opera retribuita;
- g) non cedere a terzi il contratto o l'uso dell'area né locarla a terzi;
- h) non manomettere le siepi impiantate a cura del Comune, ad eccezione della manutenzione ordinaria da concordare con l'Ufficio Parchi e Giardini; non recare danni alla recinzione, al cancello, alla tettoia né ad altri arredi eventualmente forniti dal Comune;
- i) non lavare autoveicoli o motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
- j) non accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
- k) non accedere agli orti assegnati con autoveicoli o motoveicoli; questi dovranno essere lasciati nell'apposito parcheggio;
- l) utilizzare per la coltivazione solo attrezzatura a motore di piccole dimensioni (motosappe e motocoltivatori, ecc.); è ammesso l'uso di decespugliatori e falciatrici per la manutenzione ordinaria delle parti comuni;
- m) non eseguire impianti ed allacciamenti elettrici nonché ulteriori allacciamenti idrici;
- n) non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione, tenendo presente che nei mesi da aprile ad ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18,00 e le ore 9,00 del mattino, con divieto di conservare l'acqua (anche meteorica) in fusti o barili aperti;
- o) non tenere animali in forma stabile;
- p) non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
- q) non piantare alberi, anche da frutto, né rampicanti;
- r) non costruire o posizionare pavimentazioni e manufatti, al di fuori di una cassapanca orizzontale in legno per il ricovero degli attrezzi (che potrà essere collocata anche nelle parti comuni, purché non sia di intralcio alla circolazione); è ammessa la costruzione di una serra per ogni unità coltivabile, in polietilene, di altezza massima non superiore a mt 1,20, con distanza dai confini del lotto pari ad almeno mt 2,00, da collocare in modo che l'ombra cada sempre nel proprio orto;
- s) non recintare la superficie assegnata, salvo specifica autorizzazione comunale; è consentita una semplice delimitazione in legno con altezza fuori terra non superiore a cm 30;
- t) mantenere l'area assegnata ordinata e pulita, assicurandone una corretta manutenzione;
- u) non gettare residui di ortaggi nelle proprietà confinanti; è consentito procedere al compostaggio con o senza appositi contenitori; è consigliato il compostaggio collettivo ove possibile;
- v) garantire che gli orti siano visitabili da cittadini e scolaresche, che ne facciano richiesta al Comune;
- w) impegnarsi a partecipare al procedimento per la costituzione di un Comitato di Gestione.
- x) In caso di rilevata inosservanza anche di una sola delle condizioni sopra indicate, segnalate dall'Ufficio Parchi e Giardini e dall'Ufficio Ambiente, l'Ufficio Patrimonio, provvederà ad intimare all'assegnatario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere agli obblighi entro 15 giorni dal ricevimento. Perdurando l'inadempimento, decorso tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto. Il Comune provvederà quindi agli eventuali sgomberi e demolizioni di materiali, baracche o altri manufatti non autorizzati con imputazione dei relativi costi al/ai responsabile/i;
- y) In caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche, gli assegnatari si devono adeguare alle disposizioni emanate dal Comune o dall'ente gestore della rete idrica; pertanto non potrà essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi conseguenti all'impossibilità od alla difficoltà di irrigazione.

Articolo 4

Alla verifica dell'utilizzo corretto dell'orto, dato in assegnazione, provvederanno l'Ufficio Parchi e Giardini e l'Ufficio Ambiente che segnaleranno ogni inosservanza alle norme dettate dal presente regolamento.

Articolo 5

Allo scadere dell'assegnazione l'assegnatario, qualora non sia nuovo assegnatario, dovrà lasciare il terreno libero e sgombro. Nel caso di colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dalla Città e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.

Articolo 6

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.

Articolo 7

Il Regolamento per l'Assegnazione e la gestione degli Orti Urbani che è sottoscritto per accettazione incondizionato dall'assegnatario, al quale è consegnato una copia, è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dalla Civica Amministrazione e le eventuali innovazioni, pena decadenza dall'assegnazione, si intendono anch'esse integralmente accettate dagli assegnatari in essere.

Articolo 8

L'assegnazione è effettuata a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

L'assegnazione sarà altresì revocata qualora il terreno adibito ad orto non venga coltivato, salvo giustificato motivo.

Articolo 9

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

Articolo 10

Relativamente al trattamento dei dati personali, si fa riferimento alla normativa sulla privacy di cui al GDPR (Regolamento UE 679/2016) e alla modulistica pubblicata sul sito del Comune di Biella al seguente indirizzo: <http://www.comune.biella.it/web/modulistica/138>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti di cui al GDPR, è il Comune di Biella – Via Battistero n. 4 – Biella.

I punti di contatto del responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: consulenza@entionline.it – tel. 0376/803074 – fax 0376/1850103.

Articolo 11

Per quanto non contemplato dal presente contratto si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile e alle altre leggi in vigore in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Biella, _____

Per il Comune di Biella

Il Dirigente Arch. Alberto Cecca _____

L'Assegnatario _____